

## **COMUNE DI CORTIGLIONE**

Provincia di Asti

# SEZIONE 3 – SOTTOSEZIONE 3.3 ALLEGATO C PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

# Organizzazione dell'Ente e del suo personale

## Personale dipendente alla data del DUPS

Qualifica	Previsti nella ex pianta	
funzionale	organica	
Ex D	2 di cui 1 part time al	
	50%	
Ex C	1 part time al 50%	
Ex B	1 part time al 30%	

## Area demografica/statistica:

Q.F.	Qualifica funzionale	n. previsti in P.O	n. in servizio
Ex D4	Istruttore direttivo	1	1
	titolare di posizione		
	organizzativa		

## Personale in convenzione alla data del DUPS

Q.F.	Qualifica funzionale	Area	Partecipazione
			del Comune
Ex C5	Istruttore direttivo	Ufficio tecnico	6/36
	titolare di posizione	(responsabile)	
	organizzativa		
Ex D4	Istruttore direttivo	Ufficio ragioneria	12/36
	titolare di posizione	(responsabile)	
	organizzativa		

## Altro personale

L'Amministrazione si avvale di n. 1 personale messo comunale ex cat B3 per 1 ora in convenzione con il Comune di Castel Boglione.

Il segretario comunale è in convenzione con i Comuni di Calamandrana, Maranzana, Fontanile.

Il personale può essere affiancato periodicamente e per specifici progetti da cantieri di lavoro, LSU, lavoratori di pubblica utilità, stagisti, tirocinanti.

#### La capacità assunzionale del Comune.

L'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- sulla base delle risultanze di cui all'art 33 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, l'Ente non presenta situazioni di esubero o eccedenza di personale rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;
- assicura il contenimento delle spese di personale nel rispetto dell' art. 1 comma 562 L.296/2006 che per quanto riguarda gli enti locali non soggetti a patto nel 2015, il parametro temporale di rifermento su cui computare il limite di spesa complessiva del personale è l'anno 2008 e che tale limite è pari a € **158.534,00** quale valore fisso ed invariabile;
- ha rispettato gli obblighi di certificazione dei crediti come da art. 9 comma 3 bis D.L. 185/2008;
- ha rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, dei rendiconti, del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);
- ha approvato il Regolamento per la graduazione degli incarichi di elevata qualificazione Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale con delibera G.C. 14 in data 02/05/2023;

rientra, sulla base delle risultanze sotto riportate nella casistica dei comuni di cui a norma dell'art. 5 commi 1 e 2 D.M. 17.03.2020 fino al 31 dicembre 2024 (percentuale pari al 26,96%) secondo il quale puo' incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 di cui al comma 1 di ciascuna fascia demografica;

- nell'anno 2009 la spesa per le forme flessibili di lavoro è stata di € 0,00 e in sede di bilancio di previsione si prevede una spesa di personale a tempo determinato superiore (deliberazione Sezione delle autonomie della Corte dei conti "Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento";

Alla luce del quadro normativo sopra delineato e delle considerazioni esposte, tenuto conto degli obiettivi specifici perseguiti e dei compiti istituzionali affidati all'intero apparato, è possibile procedere al piano triennale dei fabbisogni di personale, dando contestualmente atto che:

a) le risorse potenzialmente disponibili per l'anno 2024 per nuove assunzioni sono pari a Euro41.806,86 €

Il responsabile dell'ufficio tecnico, assunto dal Comune di Oviglio e in convenzione per 6 ore presso il Comune di Cortiglione, verrà collocato in pensione in giugno 2024,

pertanto, con deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 2023 era stata effettuata una ricognizione della capacità assunzionale del Comune al fine di cedere una quota di capacità assunzionale all'Unione Vigne e Vini – di cui il Comune di Cortiglione membro – affinché questa possa assumere un nuovo funzionario amministrativo-tecnico da utilizzare anche in convenzione presso lo stesso Comune di Cortiglione.

Di seguito la tabella coi dati:

SPAZI ASSUNZIONALI APPROVATI (D.G.C.	CESSIONE AD	SPAZI ASSUNZIONALI
n. 27 del 2023)	UNIONE	RESIDUI
€ 41.806,86	€ 8.317,28	€ 33.489,58

## **Comune di Cortiglione**

## Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.

Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020

Abitanti	500
Anno Corrente	2023

Prima soglia	Seconda soglia
29,50%	33,50%

Incremento		
massimo		
ipotetico spesa		
% €		
34,00	53.901,	
% 56€		

Entrate cor	renti
Ultimo	630.529,
Rendiconto	26€
D lu'	F02 F00
Penultimo	592.500,
rendiconto	54€
Terzultimo	529.133,
Tel Zultillio	327.133,
rendiconto	45 €

FCDE	21.765,00 €
Media -	562.289,4
FCDE	2€
Rapporto Spesa/Entrate	

Incremento spesa - I	
FASCIA	
% €	
33,70	41.806,
%	86€

Spesa del per	sonale
Ultimo	124.068,
rendiconto	52€

Prima fascia	Collocazione ente
	Prima fascia

Margini assunzionali 0,00 € **FCDE** 

# Utilizzo massimo margini assunzionali

0,00€

## Incremento spesa

41.806,86 €

#### **Spesa del Personale**

Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

#### **Entrate Correnti**

Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualita' considerata.

Fasce demografiche	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento spesa personale massimo annuo				
			2020	2021	2022	2023	2024
Comuni con meno di 1.000				29,00	33,00		35,00
abitanti;	29,50%	33,50%	23,00%	%	%	34,00%	%
Comuni da 1.000 a 1.999				29,00	33,00		35,00
abitanti;	28,60%	32,60%	23,00%	%	%	34,00%	%
Comuni da 2.000 a 2.999				25,00	28,00		30,00
abitanti;	27,60%	31,60%	20,00%	%	%	29,00%	%
Comuni da 3.000 a 4.999				24,00	26,00		28,00
abitanti;	27,20%	31,20%	19,00%	%	%	27,00%	%
Comuni da 5.000 a 9.999				21,00	24,00		26,00
abitanti;	26,90%	30,90%	17,00%	%	%	25,00%	%
Comuni da 10.000 a 59.999				16,00	19,00		22,00
abitanti;	27,00%	31,00%	9,00%	%	%	21,00%	%
Comuni da 60.000 a				12,00	14,00		16,00
249.999 abitanti;	27,60%	31,60%	7,00%	%	%	15,00%	%
Comuni da 250.000 a							10,00
1.499.999 abitanti;	28,80%	32,80%	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	%
Comuni con 1.500.000 di	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

abitanti e oltre.

#### Resti assunzionali

Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali massimi annui, fermo restando il non superamento del limite dato dalla prima soglia in relazione al rapporto tra le spese del personale e le entrate, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

## Comuni sotto i 5.000 abitanti facenti parte di un'unione

Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell'«Unione di comuni» prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per personale consentita dal presente articolo risulta non sufficiente all'assunzione di una unita' di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore facoltà assunzionale ai sensi del presente comma e' destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unita' di personale purché collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni.

#### Comuni che si collocano nella seconda fascia

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglie e quello della seconda soglia, per fascia demografica, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

#### Comuni che si collocano nella terza fascia

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore della seconda soglia per fascia demografica adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turnover inferiore al 100 per cento.

A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.